

STUDIO ED ANALISI DEL PRIVILEGIO DELLA LIBERAZIONE DI UN CONDANNATO A MORTE CONCESSO ALLA CONFRATERNITA DEL SUFFRAGIO DI FANO

Massimo Bonifazi

Il 20 Aprile del 1618, a Fano, nella chiesa del Crocefisso, edificata su un terreno di proprietà del Capitolo della Chiesa di S. Giovanni di Roma e fino a quel momento in usufrutto alle monache di S. Daniele, venne canonicamente eretta, dal vescovo Tommaso Lapi, la Venerabile Confraternita del Suffragio.

La Compagnia, dedita alla preghiera per le anime del Purgatorio, fu fortemente voluta da un certo Matteo Landriani, un frate cappuccino che in quel tempo si trovava a Fano come predicatore quaresimale nella chiesa di S. Francesco¹.

Pochi mesi dopo la sua erezione, precisamente il 31 Agosto, il priore Palazzi, il vicepriore Diotallevi e il vescovo Lapi inviarono a Roma, quale procuratore, il patrizio fanese Antonio Boccacci, l'allora arcidiacono della cattedrale, per richiedere l'aggregazione perpetua all'arciconfraternita di S. Maria del Suffragio di Roma².

Tale richiesta nasceva in primo luogo dall'esigenza di porre la nuova Confraternita sotto l'"ala" protettiva della prestigiosa e potente Casa Madre, l'Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio³, ma soprattutto per ricevere le diverse grazie spirituali, indulgenze e privilegi, goduti dal Sodalizio romano⁴.

Argomento di questo contributo sarà proprio lo studio di uno di questi privilegi, forse il più importante tra tutti quelli concessi alla Casa Madre romana, il quale, inseguito all'aggregazione, verrà comunicato anche alla nostra Confraternita.

E di fatti verranno analizzati il *breve*⁵ di Clemente VIII del 1603, con il quale veniva concesso alla Compagnia romana il privilegio della libe-

¹ Matteo Landriani, originario di Milano, aveva già precedentemente istituito a Varese una Confraternita ugualmente dedita al Suffragio dei morti.

² Ancora oggi presso l'Archivio storico dell'Arciconfraternita romana sono conservate le lettere di procura firmate dai suddetti ufficiali.

³ L'Arciconfraternita fu istituita nel 1593, ma venne canonicamente eretta solamente l'anno seguente, il 1594, grazie ad una bolla di Clemente VIII.

⁴ Presto verrà alla luce uno studio approfondito sulla *patente* di aggregazione, tutt'oggi conservata, in ottimo stato, presso l'Archivio storico della Confraternita del Suffragio.

⁵ Il *breve* è sicuramente uno tra i principali generi di documenti pontifici. Ancora controversa è l'origine di questa forma documentaria.

razione di un condannato a morte, il rescritto del *breve* di Paolo V, redatto nel 1610, che autorizzava la Casa Madre romana a estendere a tutte le Confraternite aggregate, “al presente ed in futuro”, tale facoltà, ed infine la *formula della patente*⁶, ovvero il documento con cui si richiedeva la liberazione del reo.

Purtroppo il *breve* originale di Clemente VIII del 1603 è andato perduto nel tempo, tanto che nello stesso inventario dell'archivio storico dell'Arciconfraternita romana, redatto nella prima metà del XIX sec., si fa solamente menzione del “ricordo” di detto documento.

Nonostante tutto però, ancora oggi, è possibile studiarne il tenore e mantenerne vivo il ricordo, grazie a due copie, a stampa, dello stesso, inserite, una, nelle prime pagine di un libricino stampato a Roma, nel 1650 ed intitolato *Ordini con li quali deve essere governata la Venerabile Archiconfraternità della Santissima Madonna del Suffragio* (inviato a tutte le Compagnie aggregate per fornire un valido modello di organizzazione e di gestione)⁷, l'altra all'interno di una successiva opera del 1836, che raccoglieva ugualmente lo *Statuto* ed i *Capitoli* della Casa Madre romana⁸.

Quindi l'importanza dello studio di questo documento, che sancisce un antico atto storico-giuridico, risiede, oltre che nel suo alto valore in sé, anche nella sua unicità.

28

Riguardo invece al *breve* del 1610, rilasciato da Paolo V, riveliamo come nell'archivio storico della Confraternita fanese vi sia conservato un *rescritto* inedito di questo *breve*⁹.

Non sappiamo con precisione quando il *rescritto* fu redatto ed inviato a Fano, nel documento, infatti, compare solamente la datazione di redazione del *breve* originale. Probabilmente la data di spedizione doveva essere vergata insieme alla *formula di indirizzo*, sopra la busta, dentro la quale viaggiava la posta del tempo.

⁶ Le *patenti* venivano redatte sotto forma di *littere*.

⁷ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Ordini con li quali deve essere ...*, op. cit., p. 4 n.n. Il libricino è tutt'oggi conservato presso l'archivio storico della Confraternita del Suffragio di Fano.

⁸ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Statuto e Capitoli coi quali deve essere governata la Ven. Archiconfraternita della Santissima Vergine Maria del Suffragio di Roma dati alle stampe essendo protettore della medesima l'Eminentissimo, e Reverendissimo Principe Signor Cardinale Giorgio Doria Pamphily*, Roma, nella Tipografia della Reverendissima Camera Apostolica, 1836, pp. 111 – 112. Provenienza: Roma, Archivio storico Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, Armadio E, Parte I^o, “Statuti Originali dell'arciconfraternita del Suffragio”.

ORDINI CON LI QUALI DEVE ESSER

gouernata la Venerabile Archicon-
fraternità della Santissima Ma-
donna del Suffragio.



IN ROMA, Nella Stamperia della Ren. Cam. Apost. 1650.

CON LICENZA DE'SUPERIORI.

Frontespizio dell'opera *Ordini con li quali deve esser gouernata la Venerabile Archiconfraternità della Santissima Madonna del Suffragio* del 1650.

In esso è ben visibile la tipica insegna del Sodalizio romano.

Provenienza: Archivio della Confraternita del Suffragio di Fano.

Tuttavia, nel riassunto storico-cronologia che chiude l'opera del Vargas relativa alla Chiesa e alla Confraternita del Suffragio di Fano, si legge che la Confraternita ricevette la "*facoltà di Paolo V di liberare un condannato dalla pena di morte*" nel 1618, lo stesso anno in cui venne sancita sia l'erezione canonica della Confraternita, sia la sua aggregazione al Sodalizio romano¹⁰.

Infine abbiamo le copie, a stampa, della formula della patente della liberazione, anch'esse tratte dal libricino stampato a Roma nel 1650¹¹ e da quello stampato nel 1836¹².

Per poter far comprendere meglio sia il tenore, sia l'importanza storica di questi tre atti, ho voluto qui sotto riportare le trascrizioni e l'edizioni critiche (precedute dall'analisi dei caratteri estrinseci¹³ e di quelli intrinseci¹⁴) di questi tre documenti.

BREVE DI CLEMENTE VIII (1603)

Copia, a stampa, del breve di Clemente VIII tratta dal libro intitolato *Ordini con i quali deve esser governata la Venerabile Archiconfraternità ella Santissima Madonna del Suffragio*, del 1650.

⁹ Il *rescritto*, a differenza della copia, che mantiene l'aspetto grafico e formale esteriore inalterato rispetto all'originale, seppure venga vergata in un momento (anche ampio) successivo, consiste invece in una sorta di trascrizione libera del documento (*transcriptum*), che mantiene però inalterato lo stesso valore giuridico dell'originale.

¹⁰ Vargas Sac. F., *Chiesa e Confraternita del Suffragio in Fano*, Fano, Scuola tipografica fanese, 1913, p.22. Non è dato sapere però da quale fonte storica il Vargas abbia tratto questa informazione cronologica.

¹¹ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Ordini con li quali ...*, op. cit., p. 54.

¹² Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Statuto e Capitoli ...*, op. cit., pp. 113 – 114.

¹³ Per quanto concerne l'analisi dei caratteri estrinseci, ovvero l'analisi di quegli elementi che si riferiscono alla fattura materiale del documento e ne costituiscono l'apparenza esteriore, avvertiamo che per quanto riguarda il breve di Clemente VIII e la *patente* della liberazione non è stato possibile applicare tale analisi, poiché ci troviamo innanzi non agli originali, ma bensì a delle copie a stampa, mentre per quanto riguarda il *breve* di Paolo V del 1610, nonostante anche in questo caso non ci troviamo di fronte al documento originale, tuttavia possedendo un *rescritto*, è stato possibile applicare l'analisi dei caratteri estrinseci (al *rescritto*).

¹⁴ L'analisi dei caratteri intrinseci, quelli che si riferiscono alla forma ed al tenore di un atto scritto, saranno descritti unitamente nell'edizione critica. Per facilitare, poi, la comprensione dello studio, abbiamo suddiviso ogni singolo documento, nelle tre parti fondamentali in cui esso suole essere composto, ossia: il *protocollo*, la parte iniziale ed introduttiva del documento, il *testo*, la parte centrale dell'atto ove risiedono le maggiori informazioni storiche e giuridiche ed infine l'*escatocollo*, la parte finale dello scritto. All'interno poi di queste partizioni generali (*protocollo*, *testo* e *escatocollo*), nelle analisi approfondite che seguiranno, ho cercato di evidenziare tutte le diverse formule presenti.

Privilegio della liberatione d'vn Prigione
ogn'anno .

*Dilectis filijs Confratribus Confraternitatis Beatæ Mariæ
de Suffragio de Vrbe .*

CLEMENS PP. VIII.



ILECTI filij salutem, & Apostolicam benedictionem. Pias Christi fidelium Societas ad charitatis opera exercenda canonicè institutas, vt in eorundem operû exercitijs magis confouentur, specialibus favoribus, & gratijs libenter prosequimur, prout in Domino salubriter conspiciamus expedire, Proinde vestram Confraternitatem specialis gratiæ fauore, benigne prosequi volentes, ac vos, & quemlibet vestrum à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis, à iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes. Supplicationibus vestro nomine nobis humiliter porrectis inclinati, vobis, vestraque Confraternitati, vt singulis annis in festo omnium Sanctorum, vel in sexta feria Maioris hebdomadæ arbitrio vestro eligendum, vnum reum quem petieritis, & à dilecto filio nostro, & pro tempore existente Alma Vrbe Gubernatore obtinueritis, capitali pœna, præterquam occasione criminis læsæ Maiestatis, falsificationis moneta, aut litterarum Apostolicarum, assassinijs, aut sacrilegij damnatum, liberare, & absoluerè, dummodo tamen pacem ab offensis habuerit, liberè, & licitè valeatis, auctoritate Apostolicâ tenore presentium licentiam, & auctoritatem concedimus. Mandantes propterea eidem Gubernatori nunc, & pro tempore existenti, vt singulis annis in perpetuum vobis vnum ex huiusmodi pœna capitali damnatis, libetum dimittat, & concedat, ipsumque per vos pro tempore liberatum, ab omni pœna capitali eò ipso absolutum, ac ad patriam, famam, gradus, honores, & bona quacumque, præterquam Fisco incorporata, plenarie restitutum, & reintegratum esse, & ceteri, nec illum super præteritis delictis, & excessibus vterius molestari, vel perturbari posse decreuimus, & declaramus. Non obstant constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrarijs quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub Anulo Piscatoris, die X. Martij MDCIII.
Pont. nostri Anno duodecimo.

M. Vestrius Barbianus.

Noi

Copia a stampa del breve di Clemente VIII del 1603 contenuta nell'opera *Ordini con li quali deve esser governata la Venerabile Archiconfraternità della Santissima Madonna del Suffragio* del 1650.

Provenienza: Archivio Storico della Confraternita del Suffragio di Fano.

CLEMENS PP. VIII.

32

Dilecti filii salutem, et Apostolicam benedictionem. Pias Christi fidelium Societates ad charitatis opera exercenda canonice institutas, ut in eorumdem operu(m) exercitio magis confoveantur, specialibus favoribus et gratiis libenter prosequimur, prout in Domino salubriter conspiciamus expedire, Proinde vestram Confraternitatem specialis gratiae favore benigni prosequi volentes, ac vos et, quemlibet vestrum a' quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a' iure, vel ad homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis,, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore censentes. Supplicationibus vestro nomine Nobis humiliter porrectis inclinanti, vobis vestrae(que) Confraternitati, ut singulis annis in festo annuum Sanctorum, vel in sexta feria Maioris habdomedeae, arbitrio vestro eligendum, unum reum, quem petieritis, et a dilecto filio nostro, et pro tempore existente Almae Urbis Governatore obtinueritis, capitali poena, praeterquam occasione criminis laesae Maiestatis, falsificationis moneatae, aut litterarum Apostolicarum, assassinii, aut sacrilegii damnatum, liberare, et absolvere dummodo tamen pacem ab offensis habuerit liberè et licitè valeatis auctoritate Apostolica tenore praesentium facultatem, et auctoritatem concedimus. Mandantes propterea eidem Governatori nunc, et pro tempore existenti, ut singulis annis in perpetuum vobis unum ex huiusmodi poena capitali damnatis liberum dimittat, et concedat, ipsumque per vos pro tempore liberatum, ab omni poena capitali eo ipso absolutum, ac ad patriam, famam, gradus, honores, et bona quaecumque, praeterquam Fisco incorporata plenarie restitutum, et reintegratum esse, et censeri, nec illum super praeteritis delictis, et excensibus ulterius molestari, vel perturbari posse decrevimus et declaramus. Non obstan(tibus) constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis caeterisq(ue) contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub Anulo Piscatoris, die Martii MDCIII. Pont(ificatus) nostri Anno duodecimo.

M. Vestrius Barbianus

Copia, a stampa, del breve di Clemente VIII del 1603 contenuta nell'opera intitolata *Statuto e Capitoli coi quali deve essere governata la Ve. Archiconfraternita della Santissima Vergine Maria del Suffragio di Roma ...*, datata 1836.

CLEMENS PAPA VIII

Dilectis Filiis salutem, et Apostolicam Benedictionem. Pias Christifidelium Societates ad Charitatis opera exercenda canonice institutas, ut in eorundem operum exercitio magis confoveantur, specialibus favoribus et gratis libenter prosequimur, pro ut Domino salubriter conspicimus expedire Proinde vestram Confraternitatem specialis gratiae favore benigni prosequi volentes, ac vos et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ad homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus vestro nomine Nobis humiliter porrectis inclinati, vobis vestraeque Confraternitati, ut singulis annis in Festo annuum Sanctorum, vel in sexta feria majoris Habdomedea, arbitrio vestro eligendum unum reum, quem petieritis, et a dilecto Filio nostro, et pro tempore existente almae Urbis Governatore obtinueritis capitali poena: praeterquam occasione criminis laesae Majestatis, falsificationis monetae, aut Apostolicarum Litterarum, assassinii, aut sacrilegii damnatum, liberare, et absolvere (dummodo tamen pacem ab offensis habuerit) libere et licite valeatis auctoritate Apostolica tenore praesentium facultatem, et auctoritatem concedimus. Mandantes propterea eidem Governatori nunc, et pro tempore existenti, ut singulis annis in perpetuum vobis unum ex hujusmodi poena capitali damnatis liberum dimittat, et concedat, ipsumque per vos pro tempore liberatum, ab omni poena capitali eo ipso absolutum, ac ad patriam, famam, gradus, honores, et bona quaecumque, praeterquam Fisco incorporata plenarie restitutum, et reintegratum esse, et censeri, nec illum super praeteritis delictis, et excensibus ulterius molestari, vel perturbari posse decrevimus et declaramus. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die Martii 1603 Pontificatus nostri anno XII.

ANALISI

Protocollo

Entrambi le due copie del *breve* iniziano con la seguente *intitolatio* (*intitolazione*) “*CLEMENS PAPA VIII*”.

Nel documento originale l'intitolazione¹⁵ si sarebbe dovuta trovare nel primo rigo, al centro ed isolato dal resto del corpo del documento.

Nei *brevi* poi, l'appellativo che affiancava sempre il nome del pontefice era “*papa*”, anziché “*episcopus, servus servorum Dei*” (presente invece nell'*intitolazione* di altre tipologie di documenti pontifici), e veniva solitamente vergata in *litterae elongatae* e maggiormente scurite rispetto al colore usato per il corpo delle altre lettere del documento.

Segue immediatamente l'*inscriptio* (*iscrizione*).

L'*iscrizione*¹⁶ veniva sempre vergata all'inizio della seconda riga del documento. Nei *brevi* il pontefice si rivolgeva con la formula generale “*Dilecti filii*” espressa in caso vocativo, come del resto si evince anche nella copia contenuta nel libricino stampato nel 1650 (d'ora in poi indicata con l'espressione “copia 1”).

34 Nella copia contenuta nell'edizione del 1836 (d'ora in poi “copia 2”) invece l'iscrizione viene espressa in caso dativo plurale “*Dilectis Filiis*”.

Sono maggiormente propenso a stimare più vicina all'originale quella contenuta nella copia 1, infatti nei *brevi*, l'*inscriptio* veniva solitamente sciolta in caso vocativo, e non nel caso dativo, che invece veniva adoperato per altre forme documentarie.

Affianco all'*inscriptio*, sempre vergata nella seconda riga, troviamo la *salutatio* (il *saluto*), ossia “*salutem et apostolicam benedictionem*”.

Il *saluto*, tipico di tutti quei documenti pubblici redatti sotto forma di lettera, veniva costruito in caso accusativo poiché veniva sottinteso il *verbo dicendi*.

¹⁵ L'*intitolazione* può essere paragonata all'odierna indicazione del mittente, infatti in tale formula veniva enunciato il nome e la qualifica del personaggio responsabile dell'azione giuridica. Spesso al nome, o ai nomi, sempre espressi in caso nominativo, venivano applicate delle formule di *pietatis* o *humilitatis*.

¹⁶ L'*iscrizione* può essere paragonata invece all'odierna indicazione del destinatario. Infatti in essa veniva espressa il nome o i nomi dei destinatari del provvedimento. In base al numero dei destinatari, abbiamo diversi tipi di iscrizioni, ossia: *inscriptio generale* o *universale*, *inscriptio collettiva* e *inscriptio personale*.

Testo

Il *testo* del documento viene introdotto da un breve periodo, nel quale si esaltano le virtù ed i meriti del Sodalizio romano, quasi a voler costituire una sorta di giustificazione morale al rilascio del detto privilegio: *“Affinché nell’ esercizio delle loro opere siano più infervorate, trattiamo volentieri con speciali favori e grazie, le pie associazioni canonicamente erette e istituite per esercitare le opere di carità ...”*

La preposizione *“proinde”* (riportata anche nelle copie a stampa con la lettera iniziale “p” maiuscola per meglio evidenziare l’inizio di una nuova parte del *testo*) introduce la *dispositio del breve*¹⁷.

Il cuore della disposizione, ove vengono sanciti i tempi e i modi con cui l’Arciconfraternita poteva esplicitare la nuova facoltà della liberazione di un prigioniero condannato alla pena capitale, viene così espresso nel documento: *“... piegati dalle vostre suppliche a noi umilmente offerte, a voi e alla vostra Confraternita concediamo la facoltà e l’autorità di poter lecitamente e liberamente liberare ed assolvere, ogni anno nel giorno di Ogni Santo e del Venerdì Santo, un colpevole condannato alla pena capitale, da scegliere a vostro arbitrio, che avrete chiesto ed ottenuto dal nostro Figlio diletto e Governatore di Roma in carica al momento”*

A questo punto del *testo*, vengono enunciati i crimini per cui un condannato a morte non poteva essere richiesto in grazia, infatti leggiamo: *“eccetto il condannato per il crimine di Lesa Maestà, di falsificazione delle monete e delle Lettere Apostoliche, assassino, sacrilego.”*¹⁸

La *dispositio* continua riportando importanti informazioni relative al reo liberato ed alla sua vita futura: *“Comandando quindi al Governatore ora e*

¹⁷ La *dispositio* rappresenta il nucleo centrale di ogni documento, infatti al suo interno vengono espressi tutti i provvedimenti e le disposizioni papali.

¹⁸ Ecco gli altri crimini ed imputazioni punibili, in passato, con la pena capitale, ovvero: il parricidio, l’eresia, la magia, la stregoneria, l’incesto, la privazione della vista, la grave mutilazione, il pieno violentamento sessuale, l’adulterio, la definitiva distruzione del buon nome familiare, lo scatenamento di una guerra o faida ingiusta, il tradimento d’importanti e vitali segreti di Stato o militari, la diserzione, lo spregio degli ordini ricevuti, l’avvelenamento, la blasfemia ed il furto. Per quest’ultimo crimine però vale la seguente precisazione: regolarmente il furto veniva punito con la totale restituzione del mal tolto e con o le frustate, o la mutilazione di un arto (*taglione*), ma a volte certi furti, o meglio certe rapine, ove il malfattore giungeva a minacciare di morte o ferire gravemente il mal capitato, potevano essere punite con la pena capitale, cfr. Alberto Bondolfi, *Pena e pena di morte*, Bologna, Edizioni Devoniene, 1985. Da ciò possiamo facilmente dedurre quali fossero le tipologie di reato che indirettamente rientravano nel privilegio della liberazione di Clemente VIII.

al momento in carica che rilasci libero e conceda a voi ogni anno e per sempre uno di questi condannati alla pena capitale, decidiamo e comandiamo che questo, una volta liberato da voi, assolto da ogni pena capitale, sia restituito integralmente alla Patria, alla sua reputazione, al grado alle cariche e a tutti i suoi beni, eccetto quelli confiscati, e così sia considerato, e che non sia più molestato o disturbato per i passati delitti o trasgressioni.”

Terminata la *disposizione*, il *testo* si chiude con la seguente *clausola derogativa*: “*Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.*”¹⁹

Escatocollo

A chiusura del *breve* di Clemente VIII abbiamo l'indicazione del *datum* (la *datazione*)²⁰: “*Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die X Martiy, MDCIII. Pont(tificatus) nostri anno duodecimo.*”²¹

Si noti come all'interno della *datazione* compare anche l'annuncio del sigillo “*sub annulo Piscatoris*”.

Questo sigillo, che serviva sia per corroborare il documento, sia per tenerlo ben chiuso durante la spedizione, consisteva in un' impronta circolare (più raramente ovale) di cera rossa, sopra la quale veniva impressa la figura di S. Pietro sopra una barca, intento a gettare in mare delle reti da pesca. Sopra al disegno del santo veniva segnalato il nome ed il numerale del pontefice in seggio.

In fondo alla copia del documento, nella parte destra (anche nel documento originale doveva trovarsi collocato in quel punto), viene riportato il nome del cardinale segretario dei brevi di Clemente VIII, ossia “M. Vestrius Barbianus”.²²

¹⁹ “*Non essendo di ostacolo le Costituzioni e gli Ordinamenti Apostolici ed altri documenti contrari*”. Le *clausole derogative*, costruite in ablativo assoluto, servivano a garantire una duratura validità giuridica dell' atto emanato, nonostante disposizioni contrarie che sono riportate in documenti posteriori, o che potranno essere riportate in atti successivi.

²⁰ Nei documenti pontifici la *datazione* poteva seguire tanto la forma cosiddetta *longa*, oppure, come nel caso dei documenti dati in forma *brevis*, quella *breve*. Nel *datum* veniva indicato tanto il luogo (data topica), quanto il tempo (data cronica).

²¹ “*Dato a Roma presso S. Pietro sotto l' anello del Pescatore il giorno 10 Marzo 1603 durante il dodicesimo anno del nostro Pontificato.*”

²² La *cancelleria breviorum* fu una delle più attive in seno alla cancelleria pontificia e sarà l' ultima ad essere soppressa inseguito alla riforma dell'organizzazione della cancelleria vaticana avvenuta in tempi moderni.

1610 Paulus Papa V.

Dilecti filii Salerni, et Apulicam, et Beneventanensem Valentes, Confratres
nitentiam vestram proinde opum mentis, que in dies exercere
solet, ad huc spec. Privilegio decorari vosq. sp. lib. favoribus,
et sp. parit. prosequi, et quodlibet vestrum a quibusvis excommunicatione
et interdictis.

Supplicationibus dilecti filii Gasconi, Affreduri inrimo Cubitalarij, et
contigui commensales, et in nobis super hoc umiliter peccati in-
clinari. Nobis et pro tempore existentibus quidem, et futuris
Gubernacioni, quatinus, et sac. tribus, et singulis annis die festo
Decollationis s. Joan. Baptiste unum d. heb. quom. poenit. et a
dilecto filio moderno, et pro tempore existente, et futuri, Sanon.
Gubernacioni obtrunentis, Capital. pena, p. p. quam occasione, et
inimicis, et res. Leg. Majest. Satisfactionis, Mores, aut litterarum
Apulicarum, et sapientis, aut sac. leg. non homicidi. Deliberari,
Tannarum, et liberari, dummodo tamen in eam ab offensis libere et
licite valeant, et sic, et honorare, et honore, presentium, laudibus
concedimus, et impartimus. Mandamus, proinde, eidem, et pro
tempore existentibus, diebus, et singulis, et
in perpetuum, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
liberum, dimittat, et capiat, ipsius, per vos, pro tempore, liberand
ab omni, pena, Capitali, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
nam, gradus, honore, et Bonaque, cumque, p. p. in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
super, presentibus, delictis, et excessibus, abentis, molestiam, vel, perturbam
posse, de eorum, et de gradibus, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
sub, Annulo, Bisclonij, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari, et in omnibus, et in huiusmodi, pena, Capitali, damnari,
I. Cobellurinus.

Rescritto di Paolo V del 1610.

Provenienza: Archivio Storico della Confraternita del Suffragio di Fano.

RESCRITTO DEL BREVE DI PAOLO V (1610)

Rescritto del *breve* di Paolo V del 1610, conservato nell' Archivio storico della Confraternita del Suffragio di Fano.

TRASCRIZIONE

Paulus Papa V

Dilecti filii Salutem, et Ap(osto)licam Benedictionem. Valentes Confraternitatem vestram piorum op(era)rum meritis, que in dies exercere solet aducti spec(iale) Privilegio decorari Vos(que) spec(ia)libus favoribus, et Gratis prosequi, et quolibet vestrum a quibus iuris excommunicationibus.

Supplicationibus dilecti filii Galeotti Offredutii intimi cubicularis, et continui commensales N(ost)ri Nobis super hoc umiliter [p]lectis inclinati Nobis et pro tempore existentibus eiusdem Confraternitatis Gubernatori, Guardianis, et Confr(atri)bus, et singulis annis Die festo Decollationis S. Joan. Battistae unum reum quem petieritis, et a dilecto filio moderno, et pro tempore esistente civitatis Fanen(sis) Gubernatori obtinueritis capitali poena praeterquam occasione criminis haeresiae, laesae Majestatis, falsificationi monetae aut Litterarum Ap(osto)licarum, assassini, aut sacrilegy, nec non homicidi deliberati, damnatum liberari dummodo tamen pacem ab offensis libere et licite valeatis Ap(osto)licae, autoritate tenore praesentium facultatem concedimus, et impartimur. Mandantes propterea eidem nunc, et pro tempore esistenti dictae civitati Fanen(sis) Gubernatore, ut singulis annis in perpetuum vobis unum ex huismodi poena capitali damnatis liberum dimittat, et concedat ipsum(que) per vos pro tempore liberatum ab omni poena capitali et ipso absolutum eum(que) ad patriam, famam, gradus, honores, et bona quecumque praeterq(ua)m fisco incorporatae plenarie restitutum, et reintegratum esse, et censeri nec illum super praeteritis delictis, et excessibus ulterius molestari, vel perturbari posse decernimus, et degradamus [declaramus], non obstan(tibus) concessionibus, et ordinationibus Ap(osto)licis caeterisq(ue) quibuscumq(ue). Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die p(rim)a Aprilis 1610 Pontificatus N(ost)ri an(no) V.

ANALISI

Analisi dei caratteri estrinseci

Il *rescritto* è vergato su un foglio di carta filigranata, le cui dimensioni sono 26 cm. di altezza per 18 cm. di lunghezza.

La scrittura, una corsiva comune del XVII sec., è vergata parallela al lato corto del foglio.

Nel testo sono presenti diverse abbreviature con il punto (.), che serviva per segnalare una abbreviazione per troncamento.

L'inchiostro è di colore marrone.

Per quanto concerne la presenza di cancellature avvertiamo come in fondo allo scritto, nella riga 26, compare cancellato il verbo *degradamus*, al cui posto viene soprascritto, in maniera assai tenue, il verbo *declaramus*. Ritengo che questa correzione sia stata approntata dallo stesso scrittore del documento.

Nel *testo* del documento alcune righe appaiono sottolineate, quasi a voler risaltare ed evidenziare le parti più importanti del provvedimento papale. Non è dato tuttavia sapere se queste sottolineature siano state approntate direttamente dallo scrittore del *rescritto*, oppure dal segretario della Confraternita.

Infine, a tergo del *rescritto*, compare la seguente nota archivistica: "1610 Facoltà concessa da Papa Paolo V, alla Confrat(ernit)a di poter liberare dalla pena di morte un reo, il giorno della Decollazione di S. G. Battista."

Il *rescritto* appare complessivamente conservato in buono stato.

Protocollo

Nella prima riga del documento, ma non nella tipica posizione centrale dei *brevi*, compare l'*intitolatio*: "Paulus Papa V".

Nella seconda riga troviamo sia l' *inscriptio* universale, espressa in vocativo: "Dilecti filii", sia la *salutatio*: "Salutem, et Ap(osto)licam Benedictionem".

Testo

Il *testo* del *rescritto* viene introdotto dalle motivazioni che hanno indotto Paolo V a comunicare il privilegio già goduto dall'Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio di Roma alle Compagnie e alle Confraternite ad essa aggregate, e precisamente: "Volendo decorare la vostra Confraternita con uno speciale privilegio, indotti dai meriti delle opere

pie che solete di giorno in giorno esercitare, e desiderando trattare voi con speciali favori e sciogliere chiunque di voi da qualsiasi scomunica.”

La parola “Supplicationibus”, vergata all’inizio della riga 7, dà avvio alla disposizione del rescritto²³.

In questa stessa riga, poi, viene fatta un’ulteriore importante precisazione storica relativa all’ufficiale fanese che riuscì ad ottenere il rilascio di detto documento, leggiamo infatti: *“Piegate dalle suppliche del diletto Galeotto Uffreducci²⁴, intimo cubiculario e continuo commensale nostro, a noi umilmente offerte riguardo a ciò, concediamo ed impartiamo con autorità Apostolica e con il seguente scritto, a voi e al Priore della Confraternita ora e al momento esistente, ai Guardiani e ai confratelli, la facoltà di poter liberare liberamente e lecitamente, nel giorno della ricorrenza della decollazione di S. Giovanni Battista²⁵, un reo che avrete richiesto ed ottenuto dal Governatore di Fano oggi ed al momento esistente, condannato alla pena capitale, sempre che abbia ottenuto il perdono della parte offesa, eccetto i condannati per i crimini di eresia, Lesa Maestà, falsificazione delle monete e dei documenti pontifici, assassinio, sacrilegio o omicidio volontario.”*

Si noti come la *disposizione* del *breve* di Paolo V non si discosta affatto da quella già impartita da Clemente VIII nel *breve* del 1603.

40

Tuttavia nel *rescritto* di Fano compare ben specificata la norma giuridica secondo cui, per avere la riduzione o l’annullamento della pena, era necessario per il reo ottenere il completo perdono da parte o della vittima, o dei suoi familiari.

Anche riguardo al trattamento che doveva essere riservato al reo liberato, non rileviamo sostanziali differenze con quanto già espresso nello *scritto clementino*, infatti viene nuovamente sancito (riga 19): *“Comandando pertanto al Governatore di Fano oggi e al momento esistente di concedere e rilasciare libero, ogni anno e per sempre, un condannato di tal genere alla pena capitale, decidiamo e dichiariamo che questo una volta assolto da voi e liberato da ogni pena capitale, sia e*

²³ Vediamo infatti come il *rescritto* vada a capo dopo il punto che chiude la riga precedente (riga 6), proprio perché all’autore premeva mettere bene in evidenza l’inizio, nella riga successiva, della *dispositio* del *breve*.

²⁴ L’abate Uffreducci, di cui tutt’oggi si conserva nella cattedrale una lapide commemorativa, riuscì ad ottenere da Paolo V un provvedimento simile anche per la Confraternita fanese del Buon Gesù; cfr. Deli A., *Fano nel Seicento*, Fano, Cassa di Risparmio di Fano, 1989, p. 311.

²⁵ Si deduce che la Confraternita del Suffragio poteva richiedere in grazia un reo in un giorno diverso da quelli stabiliti o concessi alla Casa Madre romana.

venga riconosciuto restituito e riconsegnato alla Patria, alla sua reputazione, al grado e alle sue cariche e agli averi, fuorché quelli confiscati, e decidiamo che non sia ulteriormente molestato o disturbato riguardo ai delitti o alle trasgressioni passate.”

Le righe 26 e 27 sono occupate dalla seguente clausola derogativa: “*Non essendo d’ ostacolo alcuna concessione o ordinazione Apostolica contraria.*”

Escatocollo

Nelle righe 27 e 28 viene riportata la seguente datazione breve: “*Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die p(rim)a Aprilis 1610. Pontificatus N(ost)ri Anno V*”, in cui compare nuovamente, insieme alla datazione topica e cronica, l’annuncio dell’anello del Pescatore.

Chiude il documento l’indicazione del nome del cardinale segretario dei *brevi* di Paolo V, ovvero “*S(cipius) Cobellutius*”, vergato in fondo, a destra, del documento.

FORMULA DELLA PATENTE DA FARSI AL PRIGIONE LIBERATO

Copia, a stampa, della *patente* di liberazione, tratta dal libro stampato a Roma nel 1650 (copia "1 bis").

Archiconfraternitas Beatae Mariae de Suffragio nuncupat de Urbe. Nos N. ad praesens dicte Archiconfraternitatis Primicerius, N. N. Custodes eisdem Archiconfraternitatis universis, et singulis praesentes nostras visuris, lecturis, pariter audituris, notum facimus, et attestamur qualiter sub hac die Illustrissimus, et Reverendissimus Dominus N. Almae Urbis illisque districtus generalis Gubernator, ac Vicecamerarius, de ordine, et mandato Sanctissimi Patris, et D.N.D. Clementis divina providentia Papae VIII. Vivae vocis oracolo, ut retulit Illustrissimus, et Excellentissimus D. Pompeius Molella praelibati Sanctissimi D.N. Papae, ac Sedis, et Camerae Apostolicae Procurator generalis Fiscalis N.N. processatum, et capitaliter condemnatum retroelaptis te(m)poribus occasione delicti, et c. et alias pro ut in memoriale suae Sa(n)ctitati porrecto de quo in actis D. Detiy Cambiy Curiae causaru(m) criminalium praedicti Illustrissimi D. Gubernatoris pro sodalitate charitatis Notarii plenius continentur, ex privilegio ordinatio, ac vigore facultatis reos capitali damnatus singulis annis liberandi, et absolvendi ab eodem S.D.N. dictae nostrae Archiconfraternitatis concessae, et attributae pro ut in litteris Apostolicis in forma brevis sub Anulo Piscatoris, ut moris est exspediti, sub datum Romae apud Sanctum Petrum die X Mensis Martiy 1603. Tenoris subsequenti videlicet Extra, Dilectiis filiis et c. loco + sigilli Anuli Piscatoris, intus verò, Clemens et c. praedictae nostrae Archiconfraternitatis condonavit N.N. ab excessibus, et delictis quibus processatus, et condemnatus extiterat, liberavit, et gratiose patriae, ac suis restituit. Nos itaque Primicerius, et Custodes praedictae Archiconfraternitatis condonationem de D. N. acceptantes, ipsumq(ue) N.N. in vim privilegii, ac litteraru(m) Apostolicaru(m) praedictarum gratiose remittimus, et liberamus, et ad patriam, et suos, ac honores, et famam, ac eum in quo ante praedictos excessus reperiebatur statum plenarie restituimus Rogantes, ac horatantes, ut mala acta bonis operibus in futurum compensando praesentis gratiae dignu(m), ac Deo Optimo Maximo eiusque Gloriosissimae Matri sempre Virgini Mariae tanti beneficii memorem se praebeat, et Congregationis nostrae confratrem noverit ab hinc in futurum esse receptum. In quorum omnium, singulorum praemissorum fidem, robur, ac testimonium praesentes fieri manibus nostris subscriptas, ac per infrascriptu(m) eiusdem Archiconfraternitatis Secretarium similiter subscribi, sigilliq(ue) Archiconfraternitatis prae-

STATUTO E CAPITOLI
COI QUALI DEVE ESSERE GOVERNATA
LA VEN. ARCHICONFRATERNITA
D E L L A
SANTISSIMA VERGINE MARIA
DEL SUFFRAGIO DI ROMA

DATI ALLA STAMPA ESSENDO PROTETTORE DELLA MEDESIMA

l'Eminentissimo, e Reverendissimo Principe

Signor Cardinale

GIORGIO DORIA PAMPHILY

DEL TITOLO DI S. CECILIA

GRAN PRIORE IN ROMA DELL' ORDINE GEROSOLIMITANO EC. EC.

x

P R I M I C E R I O

l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore

COSIMO DE' MARCHESI CORSI

DECANO DELLA SACRA ROTA



R O M A

NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOSTOLICA

Frontespizio dell'opera Statuto e Capitoli coi quali deve esser governata la Ven. Archiconfraternità della Santissima Vergine Maria del Suffragio di Roma del 1836. Provenienza: Archivio Storico dell'Archiconfraternita di S. Maria del Suffragio di Roma.

dictae quo in talibus utitur iussimus, ac fecimus apensione muniti. Dat(um) Romae in Oratorio praedictae Archiconfraternitatis sub anno Nativitate D. N. Iesu Christi 1603 indictione prima die vero Mensis Pont(ificatus) aut(em) S. D. N. Clementis PP. VIII anno eius XII.

Copia, a stampa, della patente di liberazione tratta dall'edizione romana del 1836 (copia "2 bis")²⁶.

Archiconfraternitas Beatae Mariae de Suffragio nuncupat de Urbe. Nos N. ad praesens dicte Archiconfraternitatis Protector, N. Primicerius, N. N. N. Custodes eisdem Archiconfraternitatis. Universis, et singulis praesentes nostras visuris, lecturis, pariter audituris, notum facimus, et attestamur, qualiter sub hac die Eminentissimus, et Reverendissimus Dominus N.Card. Almae Urbis illisque districtus Generalis Gubernator, ac Vice Camerarius, de ordine, et mandato Sanctissimi Patris, et D.N.D. Divina Providentia Papae vivae vocis oracolo, ut retulit Illustrissimus, Dominuset N. praelibati Sanctissimi D.N. Papae, ac S. Sedis, et Camerae Apostolicae Procurator generalis Fiscalis N.N. processatum, et capitaliter condemnatum retro elaptis te(m)poribus occasione delicti, etc. et alias pro ut in memoriale suae Sa(n)ctitati porrecto de quo in actis N. Curiae Causaru(m) criminalium Urbis Gubernii pro Sodalitate Charitatis Notarii plenius continentur ex privilegiis ordinariis ac vigore facultatum reos capitaliter damnatos singulis annis liberandi, et absolventi S.M. Clemente VIII dictae nostrae Archiconfraternitati concessarum, et attributarum pro ut in litteris Apostolicis in forma Brevis sub Annulo Piscatoris, ut moris est expeditis, sub datum Romae apud Sanctum Petrum die X mensis Martij 1603. Tenoris subsequentis videlicet Extra, Dilectiis filiis etc. Loco + Sigilli Annuli Piscatoris, intus vero, Clemens etc. praedictae nostrae Archiconfraternitatis condonavit N.N. ab excessibus, et delictis quibus processatus, et condemnatus extiterat, liberavit, et gratiose patriae, ac suis restituit. Nos itaque Protector, Primicerius, et Custodes praedictae Archiconfraternitatis condonationem de dicto N. acceptantes, ipsumq(ue) N.N. in vim privilegiorum, ac litteraru(m) Apostolicaru(m) praedictarum gratiose remittimus, et liberamus, et ad

²⁶ Al contrario delle due copie del *breve* di Clemente VIII, che presentano poche differenze di contenuto, le due copie delle patenti, come si evince dai testi, presentano alcune differenze, sia grammaticali, che contenutistiche. Nella copia 2 bis è presente inoltre una maggiore generalità rispetto alla copia 1 bis, infatti non vengono mai indicati i nomi degli ufficiali in carica, ma solamente impiegate sigle generiche, o più semplicemente i puntini di sospensione.

patriam, et suos, ac honores, et famam, ac eum in quo ante praedictos excessus reperiatur, statum plenarie restituimus Rogantes, ac horatantes, ut mala acta, bonis operibus in futurum compensando, praesentis gratiae dignu(m), ac Deo Optimo Maximo eiusque Gloriosissimae Matri sempre Virginis Mariae tanti beneficii memorem se praebeat, et Congregationis nostrae Confratrum a noverit se ab hinc in futurum esse receptum. In quorum omnium, singulorum praemissorum fidem, robur, ac testimonium praesentes fieri manibus nostris subscriptas, ac per infrascriptu(m) eiusdem Archiconfraternitatis Secretarium similiter subscribi, sigilliq(ue) Archiconfraternitatis praedictae, quo in talibus utitur iussimus, ac fecimus apensione muniri. Dat(um) Romae in Oratorio praedictae Archiconfraternitatis anno a Nativitate Domini Nostri Iesu Christi indictione die vero mensis Pontificatus aut(em) Sanctissimi Domini nostri anno eius

ANALISI

Abbiamo già detto come le *patenti* venivano in genere rilasciate sotto forma di *littere*²⁷, quindi in questo documento troveremo alcune tra le caratteristiche principali di questa particolare tipologia documentaria.

Protocollo

45

In cima al documento leggiamo la seguente sigla: “*Archiconfraternitas B(eatae) Mariae De Suffragio nuncupat. De Urbe*”. Questo titolo doveva sicuramente trovarsi circoscritto all’interno della classica insegna della Compagnia romana, che veniva generalmente posta in testa ai documenti²⁸.

Il *protocollo* della *patente* inizia con l’*intitolatio*, ove vengono riportati i nomi e le cariche delle persone responsabili del medesimo atto giuri-

²⁷ Le *litterae*, o meglio le *litterae apostolicae* sono il genere più frequente di documento pontificio. Rispetto ai *privilegi* esse appaiono meno ricche di ornamenti decorativi, mentre per quanto concerne il loro aspetto grafico, esse venivano redatte in un unico blocco di scrittura (dall’ *intitolatio* fino al *datum*), tanto che l’ unico mezzo di autenticazione veniva dato dal sigillo plumbeo (*bullae*) che veniva applicato alla *plica*.

²⁸ Infatti nella maggior parte dei documenti ufficiali rilasciati dall’ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio di Roma, da me visionati, in cima all’ atto, o nella prima carta (se si tratta di una copia dello statuto, o di una raccolta di capitoli), compare un insegna che ritrae l’ immagine di un confratello intento a versare dell’ acqua refrigerante (che fuoriesce da un orcio in cui è riportata la scritta “suffragi”) sopra a delle anime purganti, avvolte dalle fiamme del Purgatorio, al fine di alleviare i loro patimenti, sia fisici, che morali.

dico, ossia, nella copia 1 bis, il *Primicerio* e i tre *Guardiani*, mentre nella copia 2 bis, i nomi di questi ufficiali, vengono preceduti dall' indicazione del nome e del titolo del cardinale *Protettore* dell'*Arciconfraternita*.

Segue subito l'*intitolazione* l'*iscriptio* universale: "*universis, et singulis presentes nostras (litteras), visuris, lecturis, pariter audituris*".

Questa è la tipica iscrizione di quei documenti redatti sotto forma di *littera* e rilasciati per accordare o un'indulgenza collettiva, o come nel nostro caso, per concedere una grazia, collettiva o individuale.

Manca la formula di saluto.

Testo

Le prime righe del *testo* della *patente* dovevano contenere i nomi, affiancati dalla qualifica, dei diversi ufficiali a cui era indirizzato il provvedimento di scarcerazione, ossia: il Governatore, il Vice Camerario e il Procuratore generale della Camera Apostolica di Roma.

Segue immediatamente la citazione degli estremi (*intitolazione, saluto, data e sigillo*) del *breve* del 1603 di Clemente VIII con cui era stata concessa all'*Arciconfraternita* (e successivamente estesa a tutte le *Confraternite* a lei aggregate) la facoltà di poter concedere tale grazia.

46

Ritengo che il ricordo di detto documento doveva essere incluso all'interno della *patente* al fine di mostrare all' autorità competente quale fosse l'origine ed il fondamento giuridico del privilegio che autorizzava l'*Arciconfraternita* (o una *Confraternita* aggregata) a richiedere la liberazione di un reo condannato alla pena capitale.

Dopo di ciò, inizia la parte più importante della *patente*, quella che mostra in quali termini doveva avvenire la liberazione del condannato a morte, infatti leggiamo: "*In vigore del potere di liberare e assolvere ogni anno i colpevoli condannati alla pena capitale concesso e attribuito da Clemente VIII alla nostra Arciconfraternita Clemente VIII consegnò alla nostra Arciconfraternita N.N. (nome e cognome del reo) libero dalle trasgressioni e dai delitti per cui era stato processato e condannato e con atto di grazia lo restituì alla Patria ed ai suoi. Noi pertanto Protettore, Primicerio e Custodi di detta Arciconfraternita, accettando la donazione di detto N., lo stesso N.N., con un atto di grazia ed in virtù dei privilegi e delle Lettere Apostoliche, lasciamo andare e liberiamo e restituiamo integralmente in quello stato in cui si trovava prima dei predetti delitti.*"

Il *testo* continua con il seguente auspicio espresso dagli ufficiali della Compagnia: "*Chiedendo ed esortando che, compensando in futuro le*

cattive azioni con le buone opere, si mostri degno della presente grazia e di Dio, e memore di un così grande beneficio concessoli da parte della sua gloriosissima Madre sempre Vergine Maria."

Chiude il testo l'annuncio dei diversi mezzi di *corroborazione* adoperati per autenticare e conferire validità giuridica al documento stesso, ossia: *"In fede e in vigore ed in testimonianza di tutti coloro sopra menzionati ordiniamo e facciamo che le presenti Lettere vengano sottoscritte di nostro pugno e parimenti sottoscritte dall'infrascritto segretario dell' Arciconfraternita e che siano munite dall' appensione del sigillo della predetta Arciconfraternita."*

Escatocollo

La *patente* della liberazione si chiude con l'indicazione della *datazione*²⁹: *"Datum Romae in Oratorio praedictae Archiconfraternitatis anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi Indictione die vero mensis Pontificatus autem Santissimi Domini nostri anno eius"*³⁰.

Dopo aver svolto l'analisi di questi tre documenti, per poter far comprendere ancora meglio l'importanza di questo privilegio, desidero qui sotto riportare alcune righe tratte nuovamente dai nostri due libri e precisamente, dal libro del 1650, l'*Ordine XLI*, intitolato *Della liberazione del Prigione*³¹, mentre dal libro del 1836 il *Capitolo LI*, intitolato *Della Liberazione di un carcerato condannato a morte*³².

I due capitoli, sebbene presentino alcune difformità di forma, sono sostanzialmente identici nel contenuto, anche se bisogna rilevare una maggior ricchezza di particolari nel capitolo contenuto nell' opera stampata nel 1836.

Tuttavia ci avvarremo dell' ausilio di entrambi le due fonti per cercare di capire e ricostruire come dovesse avvenire lo svolgimento di tale prassi.

²⁹ Nella copia 2 bis la data viene lasciata maggiormente in bianco (ricordiamo infatti che si tratta di un modello da adoperare in qualsiasi anno e luogo) rispetto alla data proposta nella copia 1 bis, nella quale viene invece indicata sia la data cronica, comprensiva dell' anno (1603) e dell' indizione (prima), sia l' indicazione del nome e degli anni di pontificato del papa in seggio (Clemente VIII).

³⁰ Riportiamo la *datazione* presente nella copia 2 bis.

³¹ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Ordini con li quali ...*, op. cit., pp. 52 – 53.

³² Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Statuto e Capitoli ...*, op. cit., pp. 107 – 111.

Entrambi i capitoli vengono preceduti da citazioni bibliche, sicuramente adoperate per conferire un valido fondamento religioso ed una inappellabile motivazione teologica a questa pratica giudiziaria, ovvero: “*Manum suam aperuit inopi, et palmas suas extendit pauperem*”, tratta dal XXXI capitolo del libro di Salomone e “*In carcere eram, et visitatis me*”, tratta invece dal capitolo XXV del vangelo di Matteo.

I capitoli si aprono con la seguente affermazione: “*Fra l' altre gratie che la nostra Archiconfraternità, ha ottenuto da Nostro Signore Papa Clemente VIII. è che l' ha concesso privilegio in forma di Breve e che possa, et habbia facoltà ogn' anno nel giorno del Venerdì santo, overo della commemoratione de' Morti di liberare un prigioniero condannato a morte ...*”³³.

Essi proseguono enunciando come dovesse avvenire la scelta del condannato a morte da liberare. Innanzi tutto, qualora vi fosse in carcere, in attesa dell'esecuzione, un solo confratello, l'*ordine* prevedeva che il Primicerio, insieme ai Guardiani, senza bisogno di dover radunare la Congregazione generale dei fratelli, provvedesse alla richiesta della scarcerazione del confratello³⁴.

Più complicato diventava la scelta nel caso invece vi fossero in carcere, colpiti dalla pena capitale, due o più confratelli.

Da quanto si evince dai due capitoli apprendiamo come tale prassi subì un sostanziale mutamento tra il XVII sec. e il XIX sec., infatti mentre nell' *Ordine XLI*, contenuto nel libro stampato nel 1650 si legge: “*Se nella Compagnia ve ne fusse più d' uno in simil necessità, si proponghino tutti in Congregatione generale, et qual di loro haverà più voti favorevoli sia il primo da chiederlo in gratia a Nostro Signore, et in caso che non ne fusse concesso, si facc' istanza per il secondo, et poi susseguentemente per il terzo, et quarto, di maniere che quel di essi hebbe manco voti in Congregatione, sia anco posteriore in esser dimandato*”³⁵.

Invece nell' opera stampata nel 1836 viene così riportato: “*Che se poi ve ne fossero due soli, siano o no Fratelli in simil necessità si propongano tutti in Congregazione Segreta*”³⁶, e quello fra loro che avrà più voti favo-

³³ Dall' opera stampata nel 1836 si apprende un' ulteriore notizia, ossia che l' Arciconfraternita romana godesse di tale facoltà fin dal 1600 (sicuramente concessale oralmente).

³⁴ Anche in questo caso nell' opera del 1836 si apprende un' altro interessante particolare, ovvero: *che tal Fratello s' intenda ipso facto cessato dal numero de' Fratelli*”.

³⁵ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Ordini con li quali ...*, op. cit, p. 53.

³⁶ Alla Congregazione segreta prendevano parte solamente il Primicerio, i tre Guardiani, il Camerlengo ed il Segretario, che però non aveva diritto di veto.

revoli sia chiesto in grazia a Nostro Signore: se poi i concorrenti fossero più di due si propongano tutti in Congregazione Segreta, quale con maggioranza di voti ne scelga due, e questi si propongano alla Generale, da cui s' intenda prescelto quello, che avrà avuto maggior numero di voti, e se questo fosse negato, si faccia istanza per il secondo, e susseguentemente per il terzo, e quarto a misura de' voti favorevoli, che avrà ottenuti in Congregazione Segreta senz' altra proposizione nella Generale."³⁷

Entrambi i capitoli poi, proseguono specificando in quale altro giorno dell' anno fosse possibile inoltrare la richiesta della liberazione del reo, oltre al primo Novembre, festa d'ogni Santi (o al giorno seguente, ossia la ricorrenza dei morti) e al Venerdì Santo, infatti leggiamo: *"Questa grazia della liberazione del carcerato si dovrà domandare per uno de' due giorni suddetti, e quando per detti giorni non fosse occasione domandarlo pel giorno della Natività della gloriosa Vergine, nostra Avvocata, Festa principale della nostra Archiconfraternita, acciocché tal grazia ogni anno sia adempita, e non resti vacua in beneficio di tal carcerato condannato, ed in onore della medesima Archiconfraternita, e per questo effetto il Camerlengo dovrà ricordare un mese avanti a Monsignor Primicerio, e Guardiani questo negozio."*³⁸

I brani si chiudono con la descrizione della funzione religiosa che si celebrava in seguito all'avvenuta liberazione del prigioniero, ossia: *"Ottenuta che si avrà questa grazia del prigioniero si dovrà fare la processione, colla quale si condurrà alla nostra Chiesa il detto Carcerato vestito con sopravveste da darsi della Compagnia per tal funzione solamente al liberando, cantando l'inno Te Deum laudamus, et i cantici Benedictus Dominus Deus Israel, et Magnificat, e giunti alla Chiesa si canterà la Messa in canto fermo di lode ..."*³⁹

Sulla scorta di quanto sopra letto (il modello guida della Casa Madre romana) possiamo facilmente immaginare come dovesse avvenire, anche a Fano, lo svolgimento di tale facoltà, ovvero in che modo doveva essere scelto uno o più rei, in che giorni si doveva inoltrare la richiesta di grazia ed in che modo doveva essere redatta ed infine che tipo di funzione salutava la liberazione del reo.

Premesso e dimostrato tutto ciò, ritengo che una domanda possa lecitamente sorgere al lettore, e cioè: "ma a Fano, la Confraternita del

³⁷ Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio, *Statuto e Capitoli ...*, op. cit. pp. 107 – 108.

³⁸ Ibidem, p. 108.

³⁹ Ibidem, p. 108. Nell' *Ordine XLI* contenuto nel libro stampato nel 1650, si accenna anche ad una vasta raccolta di elemosina durante la celebrazione, da destinarsi tanto al liberato, quanto alla Compagnia.

Suffragio, usufruì mai di detta facoltà?"

Prima di poter formulare un'adeguata risposta a questa domanda ritengo utile, se non necessario fare una importante precisazione relativa al sistema giudiziario fanese.

Infatti, nel XVII sec, quando venne comunicato anche alla nostra Confraternita l'estensione del privilegio di Clemente VIII, grazie al *rescritto* di Paolo V⁴⁰, l'amministrazione e la regolamentazione della giustizia, essendo la città di Fano, in quegli anni, sotto la dominazione dello Stato Pontificio, era affidata al Governatore (colui che deteneva la carica amministrativa e civile più alta della città), un prelado, non necessariamente vescovo, nominato annualmente dalla Sacra Consulta, il cui operato era subordinato solamente all'autorità della Consulta e della Camera Apostolica e del Buon Governo di Roma.

E' altrettanto importante precisare che per quanto concerneva l'ingiunzione della pena capitale, a Fano, come in qualsiasi altro luogo soggetto all'autorità Ecclesiastica, chi deteneva unicamente il potere di comandarla, non era né il Governatore, né tanto meno l'Ordinario del luogo, ma bensì il sommo pontefice tramite i suoi ufficiali preposti al governo della giustizia⁴¹.

E' quindi presumibile che ogni richiesta di grazia ed assoluzione da una pena capitale doveva essere inviata tanto al Governatore locale, quanto a quello di Roma, essendo lui il vero ed unico responsabile dell'ingiunzione di tale condanna.

Oggi, purtroppo, tra le ben 61 richieste di grazia o di riduzione di pena⁴², indirizzate al Governatore della città di Fano, o ai suoi sottoposti, il Gonfalone e i Priori, e tra diverse altre *suppliche*, redatte sia in latino che in volgare⁴³ (tutte ancora ben conservate, presso l'archivio

⁴⁰ Purtroppo non è dato sapere fino a quando restò in vigore tale facoltà.

⁴¹ Certamente anche a Fano, come nella maggior parte delle città italiane, in quel secolo, non dovettero mancare crimini ed omicidi, a volte anche di violenta efferatezza, tanto da dover richiedere da Roma il rilascio di diverse sentenze di condanna capitale; al riguardo cfr. Fano, Sezione d' Archivio di Stato, Fondo *Referendaria*, vol. 171, c. 326, vol. 172, c. 406, vol. 137, cc. 371 - 372; Fondo *Depositaria*, vol. 238, c.104, vol. 240, c.97, vol. 253, c. 102, vol. 298, c.39, Fondo *Giudiziario*, i *Libri Maleficiorum*. A conferma di ciò si consultino anche i *Libri mortorum* conservati nelle diverse parrocchie di Fano e le diverse *cronache* del tempo, ove vengono descritti e raccontati numerosi assassini ed omicidi.

⁴² La maggior parte di esse sono riferibili alla richiesta di riscatto, o di sconto, da pene inflitte in seguito a ferimenti, (dovuti a colpi di spada o di coltello, archibugiate e bastonate) ed a furti, pene che tuttavia non venivano punite con la pena capitale ed alle quali i condannati potevano obliare mediante un risarcimento pecuniario alla parte lesa, o la restituzione del mal tolto. Di più ingente entità era il riscatto per coloro che avevano compiuto un omicidio, i quali potevano riscattare la propria vita o la prigionia a vita mediante o un periodo

Storico Comunale di Fano), non ho potuto ritrovare nessuna *patente* di liberazione rilasciata dalla Confraternita del Suffragio, ne tanto meno il loro ricordo.

Forse la spiegazione a questa mancanza, può essere implicata al fatto o che esse siano andate rovinosamente perdute nell'arco dei secoli, non si sa per quali circostanze, oppure che la Confraternita, qualora avesse realmente adoperato detto privilegio, abbia inviato tali *patenti* di liberazione del reo solamente a Roma e che quindi si sarebbero conservate non tanto presso l' archivio giudiziario di Fano, ma bensì presso l' archivio giudiziario di Roma⁴⁴.

Tuttavia ritengo più plausibile un' altra motivazione. Abbiamo infatti già visto quali fossero i crimini per cui la Confraternita non poteva richiedere in libertà un reo condannato alla pena capitale, ovvero: la Lesa Maestà, la falsificazione delle monete e dei documenti pontifici ed in fine l' assassinio e l'eresia.

Sappiamo però come a Fano le uniche condanne a morte eseguite erano state impartite per punire, a volte anche barbaramente, solamente assassini ed omicidi.

Risulta quindi ben chiaro come la Confraternita del Suffragio non abbia potuto dare pieno adempimento alla propria facoltà di riscattare e salvare alcun condannato a morte, proprio perché a Fano, tra il XVII e il XVIII sec., gli unici rei ad essere stati colpiti dalla pena capitale risultano essere proprio gli assassini e gli omicidi, che come abbiamo già visto, appartengono ad una delle quattro categorie di reato escluse dal privilegio di Clemente VIII.

Nonostante tutto, anche se la Confraternita del Suffragio di Fano non poté mai mettere mano a detto privilegio, ritengo che il solo fatto che ne abbia goduto, risulti essere ugualmente un elemento di vanto e di pregio, poiché dimostra appieno la grande valenza storico e religiosa ricoperta, nel nostro territorio, da detto Sodalizio.

di esilio forzato, o un forte risarcimento pecuniario (in alcune suppliche si fa accenno alla cifra di 100 scudi, in altre si parla della meta del Fisco non confiscato) alla famiglia del morto. Diversi, poi, erano anche gli accusati di aver falsificato le monete, ai quali però non sembra essere stata impartita la pena capitale. Cfr. Fano, Sezione d' Archivio di Stato di Fano, Fondo Giudiziario, *Libri dei Malefizi*, vol. n. 103, *Carte Diverse* e *Istanze per assoluzioni di condanna o diminuzione di pene inflitte per crimini*.

⁴³ Fano, Sezione d' Archivio di Stato di Fano, Fondo Archivio Storico Comunale, *Suppliche*, buste 4 e 5. Anche nelle suppliche le pene inflitte ed i reati più frequentemente commessi sono i medesimi di quelli già riscontrati nella precedente fonte storica –archivistica.

⁴⁴ A tal proposito interessante, se non necessario, sarà un mio sopralluogo all' Archivio Segreto Vaticano, in occasione della mia prossima visita all' Archivio romano.